



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Quixa Protezione Auto CVT

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
(C.V.T.)

Set Informativo

Edizione Ottobre 2024

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)	Pag. 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (DIP AGGIUNTIVO)	Pag. 1 di 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag. 1 di 8
GLOSSARIO	Pag. 1 di 8
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	Pag. 1 di 8
Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?	Pag. 1 di 8
Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pag. 1 di 8
Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pag. 1 di 8
Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO	Pag. 1 di 8
Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ESORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO?	Pag. 2 di 8
Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	Pag. 2 di 8
Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag. 2 di 8
Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE	Pag. 2 di 8
Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	Pag. 2 di 8
Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE	Pag. 2 di 8
GARANZIE DANNI AL VEICOLO	Pag. 2 di 8
Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE	Pag. 2 di 8
Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?	Pag. 3 di 8
Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	Pag. 3 di 8
Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?	Pag. 3 di 8
Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?	Pag. 3 di 8
Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Ricorso terzi da incendio?	Pag. 3 di 8
Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?	Pag. 3 di 8
Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?	Pag. 3 di 8
Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI?	Pag. 4 di 8
Art. 2.6.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia eventi sociopolitici?	Pag. 4 di 8
Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?	Pag. 4 di 8
Art. 2.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?	Pag. 4 di 8
Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI?	Pag. 4 di 8
Art. 2.8.1 Ci sono delle limitazioni specifiche per la garanzia urto contro animali selvatici?	Pag. 4 di 8
Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?	Pag. 4 di 8
Art. 2.9.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia collisione?	Pag. 4 di 8
Art. 2.10 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO?	Pag. 5 di 8
Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?	Pag. 5 di 8
Art. 2.11 COSA COMPENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?	Pag. 5 di 8
Art. 2.12 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO?	Pag. 6 di 8
Art. 2.12.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia urto contro veicoli non assicurati?	Pag. 6 di 8
Art. 2.13 COSA COMPRENDE LA GARANZIA GAP	Pag. 6 di 8
Art. 2.14 COSA COMPRENDE LA GARANZIA AZZERAMENTO FRANCHIGIE	Pag. 6 di 8
IL SINISTRO	Pag. 6 di 8
Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?	Pag. 6 di 8
Art. 3.2 COSA SUCCEDA IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?	Pag. 6 di 8
Art. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?	Pag. 6 di 8
Art. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?	Pag. 6 di 8
Art. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?	Pag. 6 di 8
Art. 3.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO	Pag. 6 di 8
FURTO	Pag. 6 di 8
INCENDIO	Pag. 7 di 8
CRISTALLI	Pag. 7 di 8
EVENTI NATURALI	Pag. 7 di 8
ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI	Pag. 7 di 8
COLLISIONE E KASKO	Pag. 7 di 8
GARANZIE ACCESSORIE	Pag. 7 di 8
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI	Pag. 7 di 8
URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO	Pag. 7 di 8
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Pag. 7 di 8
TUTELA LEGALE	Pag. 7 di 8
Art. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	Pag. 7 di 8
Art 3.7.1 Danno totale	Pag. 7 di 8
Art 3.7.2 Danni parziali	Pag. 8 di 8
Art 3.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)	Pag. 8 di 8
Art. 3.7.4 Procedure di valutazione del danno – nomina dei periti	Pag. 8 di 8

Art. 3.75 Pagamento dell'indennizzo

Pag. 8 di 8

Art. 3.76 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)

Pag. 8 di 8

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pag. 1 di 2

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Pag. 1 di 1

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: QUIXA Protezione Auto CVT

QUIXA

Data Realizzazione 22 ottobre 2024 Ultima edizione disponibile

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva stipulata tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) e AVVERA S.p.A. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che sottoscrivono un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura di portata fino a 35 quintali. Si tratta di una polizza che copre i rischi relativi al veicolo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del set informativo.



Che cosa è assicurato?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

- ✓ Pacchetto BASE include le garanzie Furto e Incendio totale e parziale, Urto contro veicoli non assicurati, Ricorso terzi da incendio.
- ✓ Pacchetto TOP include Furto e Incendio totale e parziale e urto contro veicoli non assicurati, Ricorso terzi da incendio, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Cristalli, Urto contro animali selvatici e le Garanzie accessorie.
- ✓ Pacchetto COLLISIONE include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto TOP, la garanzia Collisione
- ✓ Pacchetto KASKO include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto TOP, la garanzia Kasko.
- ✓ Pacchetto AZZERA FRANCHIGIE include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto TOP, la garanzia Azzeramento franchigie.
- ✓ Pacchetto GAP include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto TOP, la garanzia GAP.
- ✓ Pacchetto GAP AZZERA FRANCHIGIE include, oltre alle garanzie previste dal pacchetto TOP, le garanzie GAP e Azzeramento franchigie.

Le garanzie accessorie presenti all'interno dei pacchetti TOP, COLLISIONE e KASKO, GAP, AZZERA FRANCHIGIE E GAP AZZERA FRANCHIGIE:

- ✓ Danni all'autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada
- ✓ Spese per lesioni subite dagli animali domestici trasportati
- ✓ Perdita della tassa di proprietà non usufruita
- ✓ Ripristino dei dispositivi di sicurezza
- ✓ Spese di dissequestro
- ✓ Spese di immatricolazione
- ✓ Spese di parcheggio e custodia
- ✓ Spese per il rifacimento delle chiavi

Per gli assicurati residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Caserta e Napoli è prevista l'installazione obbligatoria dell'antifurto satellitare, comprovata dalla fattura di acquisto del veicolo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ✗ diversi da autovetture;
- ✗ veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- ✗ di valore superiore a € 80.000 o inferiore a € 5.000;
- ✗ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ✗ delle seguenti marche Tesla, Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Rolls Royce;
- ✗ veicoli con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo e veicoli a noleggio.

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria);
- ✗ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- ✗ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- ✗ i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- ✗ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ✗ i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi non di serie o stabilmente installati sul veicolo;
- ✗ i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.



Ci sono limiti di copertura?

Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.



Che obblighi ho?

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato e della durata della copertura scelta dall'Assicurato. Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente a QUIXA anticipatamente, in un'unica soluzione, secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge.
In caso di Finanziamento del veicolo, l'Aderente delega la finanziaria al pagamento del premio corrisposto, comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha decorrenza dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento e avrà durata pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, a scelta dell'Assicurato, senza alcun tacito rinnovo.
La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo e furto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza. Per recedere è necessario scrivere alla Compagnia tramite PEC all'indirizzo quixa.assicurazioni@legalmail.it o tramite raccomandata A/R alla casella postale QUIXA n° 13320 - 20141 Milano.
In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della mail e il diritto di ottenere la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 60° giorno dalla data di decorrenza e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento.

Per recedere devi scrivere una e-mail alla Compagnia tramite PEC all'indirizzo quixa.assicurazioni@legalmail.it o tramite raccomandata A/R alla casella postale QUIXA n° 13320 - 20141 Milano.

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive.

Nei contratti connessi a finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, QUIXA restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale.

Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo o furto, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione o dal furto.

In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata o dalla data della denuncia di furto effettuata presso le autorità, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, sarà necessario inviare a QUIXA, all'indirizzo e-mail postvendita@quixa.it, la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Recesso in caso di sinistro

È possibile recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo a QUIXA.

Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della comunicazione. Nei successivi quindici giorni QUIXA ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: QUIXA Protezione Auto CVT

Data Realizzazione 22/10/2024 Ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico **Sede Legale:** Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: www.quixa.it PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di **AXA Assicurazioni S.p.A.** ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2023), ammonta a € 107,745 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 0,15 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2023, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 163%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.quixa.it

Al contratto si applica la Legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito QUIXA) copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Sono compresi in garanzia gli accessori ed optional non di serie fino ad un massimo di € 2.000.

INCENDIO E FURTO

Sono indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, e a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono indennizzati i danni materiali involontariamente cagionati a cose di terzi e a persone dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'im-pianto di alimentazione del veicolo. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di €100.000 per sinistro.

EVENTI NATURALI (GARANZIA VALIDA NEI PROGRAMMI TOP, COLLISIONE, KASKO, GAP, AZZERA FRANCHIGIE E GAP AZZERA FRANCHIGIE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di danni da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo del 15% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI (GARANZIA VALIDA NEI PROGRAMMI TOP, COLLISIONE, KASKO, GAP, AZZERA FRANCHIGIE E GAP AZZERA FRANCHIGIE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

CRISTALLI (GARANZIA VALIDA NEI PROGRAMMI TOP, COLLISIONE, KASKO, GAP, AZZERA FRANCHIGIE E GAP AZZERA FRANCHIGIE)

Sono indennizzate le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti.

La garanzia è prestata con un massimale di € 1000 per sinistro e anno assicurativo.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI (GARANZIA VALIDA NEI PROGRAMMI TOP, COLLISIONE, KASKO, GAP, AZZERA FRANCHIGIE, GAP AZZERA FRANCHIGIE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto con animali selvatici (animali non soggetti a vigilanza e/o controllo dell'uomo) fino all'importo massimo di €6.000 per riparazioni presso centri convenzionati e € 3.000 per riparazioni presso centri non convenzionati.

COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO NEL PROGRAMMA COLLISIONE)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO NEL PROGRAMMA KASKO)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato" al netto del deprezzamento.

URTO CONTRO VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia copre i danni subiti dalla tua auto in caso di incidente con veicolo non assicurato fino ad un massimale di € 5.000.

GAP (GARANZIA VALIDA NEI PROGRAMMI GAP E GAP AZZERA FRANCHIGIE)

A partire dal 25° mese dalla data di decorrenza della polizza, in caso di perdita totale del veicolo e riacquisto di altro veicolo di pari o maggiore valore presso lo stesso concessionario, verrà rimborsata la differenza tra il valore riportato nel modulo di adesione al punto "valore assicurato" per le garanzie furto, incendio, eventi sociopolitici e urto contro animali selvatici e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in funzione delle tabelle di deprezzamento. Per la garanzia Urto contro animali selvatici è previsto un massimale pari a 6.000 €.

La garanzia è prevista per polizze di durata massima pari a 60 mesi.

AZZERA FRANCHIGIE (GARANZIA VALIDA NEI PROGRAMMI AZZERA FRANCHIGIE E GAP AZZERA FRANCHIGIE)

In caso di danno parziale e riparazione presso una carrozzeria convenzionata Quixa, oltre all'indennizzo previsto per le garanzie incluse nel pacchetto TOP, verrà indennizzato anche il valore della franchigia/scoperto applicati. In caso di danno totale e di riacquisto presso lo stesso rivenditore, oltre all'indennizzo previsto dalle garanzie incluse nel pacchetto TOP, verrà indennizzato il valore della franchigia/scoperto applicati.

Verrà in ogni caso indennizzato massimo un evento per anno assicurativo escludendo dal conteggio i sinistri cristalli.

GARANZIE ACCESSORIE (INCLUSE NEI PROGRAMMI TOP, COLLISIONE, KASKO, GAP, AZZERA FRANCHIGIE, GAP AZZERA FRANCHIGIE)

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada; Rimborso della tassa di proprietà non usufruita; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia; Spese per lesioni subite dagli animali domestici trasportati; Rifacimento chiavi; Nuova immatricolazione; Ripristino dispositivi di sicurezza



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.

FURTO E INCENDIO

✗ Sono esclusi i danni: da Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 20% ed un minimo variabile a carico dell'assicurato fino ad un massimo di 2.000€. Scoperti e limiti sono determinati in base alla zona geografica di residenza e la scelta di riparare presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA. In caso di danno parziale, qualora la riparazione avvenga presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) sarà ridotto del 50%. Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

✗ il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in lease-sing; il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico; nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza. Il massimale è pari a € 100.000.

EVENTI NATURALI

Sono esclusi i danni: ✗ derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 15% ed un minimo variabile a carico dell'assicurato fino ad un massimo di 1.000€. Scoperti e limiti sono determinati in base alla zona geografica di residenza e la scelta di riparare presso un centro convenzionato o non convenzionato. La garanzia è prestata fino all'importo massimo del 15% del Valore commerciale del veicolo.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI

Sono esclusi i danni:

✗ che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 15% ed un minimo variabile a carico dell'assicurato fino ad un massimo di 1.000€. Scoperti e limiti sono determinati in base alla zona geografica di residenza e la scelta di riparare presso un centro convenzionato o non convenzionato. In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

CRISTALLI

Sono esclusi i danni:

✗ derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
✗ ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni. La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% e un minimo di € 200.
Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato QUIXA in caso di riparazione scoperti e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione è previsto uno scoperto pari al 5% e un minimo di € 100.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

La garanzia è prestata con una franchigia fino ad un massimo di 500 € in funzione della riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA.

Sono esclusi i danni:

✗ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
✗ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
✗ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo fino all'importo massimo di € 6.000 per riparazioni presso centri convenzionati e € 3.000 presso centri non convenzionati.

COLLISIONE e KASKO

Le garanzie non operano in caso di:

✗ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
✗ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
✗ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
✗ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
✗ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;

- ✗ danni a veicoli con targa prova;
- ✗ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale
- ✗ in caso di danni da urto contro animale selvatico (garanzia kasko).

Le garanzie prevedono uno scoperto fino ad un massimo del 25% ed un minimo (fino ad un massimo di 1.000€) a carico dell'assicurato, calcolato in base alla zona geografica e alla riparazione presso un centro convenzionato o non convenzionato QUIXA. In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

GARANZIE ACCESSORIE

Per tutte le garanzie il rimborso è limitato a un sinistro all'anno.

URTO CONTRO VEICOLI NON ASSICURATI

La riparazione del veicolo dovrà essere effettuata esclusivamente presso una delle carrozzerie convenzionate con QUIXA. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell'annualità assicurativa.

La garanzia è operante a condizione che:

- ✗ tu non abbia alcuna responsabilità nel sinistro;
- ✗ il veicolo del responsabile abbia targa italiana;
- ✗ l'incidente sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo, oppure attraverso denuncia presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
- ✗ nell'incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso il tuo).



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere acquistato su base facoltativa ed è rivolto ai clienti della Contraente che acquistano un veicolo, nuovo o usato, e intendono assicurarli dai rischi diversi dalla responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

Il costo medio totale per emissione, gestione e acquisizione del contratto è pari al 61% del premio complessivo al netto delle imposte - di cui la quota parte media percepita dall'intermediario è pari al 56%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all'Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2) tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 – Milano L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra QUIXA, o da persone da questa incaricata e l'Assicurato. Per le controversie relative ai sinistri non R.C. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II)
---	---

PER QUESTO CONTRATTO QUIXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (c.v.t.)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: QUIXA Protezione Auto CVT

Data Realizzazione 22/10/2024 Ultima edizione disponibile

Glossario

- ▶ **Accessori di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
- ▶ **Accessori non di serie:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie e degli Optional.
- ▶ **Antifurto satellitare:** tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
- ▶ **Apparecchi Audiofonovisivi:** radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati.
- ▶ **Assicurato:** persona fisica o giuridica beneficiaria delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione che coincide con l'aderente..
- ▶ **Centro convenzionato QUIXA:** il concessionario o l'officina facente parte del circuito in convenzione con QUIXA.
- ▶ **Centro non convenzionato:** officina o concessionario non facente parte del circuito in convenzione con QUIXA.
- ▶ **Contraente:** Avvera S.p.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE) via Mirabello 2, 42122, C.F. 02279230359 | P. IVA 02823390352, Società che stipula in proprio l'assicurazione per conto dell'Assicurato.
- ▶ **Danno Parziale:** danno d'importo inferiore all' 80 % del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Alla riparazione viene applicato il degrado che segue le tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- ▶ **Danno Totale:** il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
- ▶ **Degrado:** è il deprezzamento del valore commerciale del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo quantificato nelle tabelle prefissate per le parti sostituite e/o riparate.
- ▶ **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- ▶ **Impresa:** QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- ▶ **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di Sinistro dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari.
- ▶ **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- ▶ **Modulo di Adesione:** il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.
- ▶ **Optional:** gli accessori stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino.
- ▶ **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- ▶ **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- ▶ **Scoperto:** la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
- ▶ **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- ▶ **Valore Commerciale:** il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base alle tabelle di deprezzamento.
- ▶ **Valore a nuovo:** il valore riportato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato".
- ▶ **Veicolo:** l'autovettura ad uso proprio o promiscuo, di proprietà dell'Assicurato.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 CHE COSA È ASSICURATO?

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Sono assicurabili autovetture fino a 35q di peso a pieno carico.

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ▶ di valore superiore a € 80.000 e inferiori a € 5.000;
- ▶ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ▶ delle seguenti marche: Tesla, Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Rolls Royce;
- ▶ veicoli con destinazione d'uso diverso da proprio o promiscuo e veicoli a noleggio.

Art. 1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura ha una durata a scelta dell'Aderente da un minimo di 12 ad un massimo di 72 mesi (**60 mesi se selezionate le garanzie GAP e GAP Azzerata Franchigie**) e decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento ("Decorrenza") e scade alle h. 24.00 dell'ultimo anniversario ("Scadenza").

Qualora la Decorrenza non coincida con la consegna del veicolo, la Scadenza, al solo fine di consentire il corretto compimento della Durata, s'intende conseguentemente prorogata del numero dei giorni intercorsi tra la data di "Decorrenza" e la data di avvenuta consegna del veicolo, attestata dal relativo documento sottoscritto con il venditore.

Detto attestato costituirà parte integrante del contratto assicurativo e delle dichiarazioni contrattuali, ad ogni effetto di legge.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo.

Art. 1.4 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

È possibile esercitare il diritto di ripensamento dalla Polizza entro sessanta giorni dalla data di decorrenza, tramite PEC all'indirizzo quixa.assicurazio-ni@legalmail.it o tramite raccomandata A/R alla casella postale QUIXA n° 13320 -20141 Milano utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Modulistica del sito QUIXA.

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della e-mail e il diritto di ottenere da QUIXA, la restituzione del premio totale, al netto delle imposte. Se si è verificato un sinistro:

- 1) non è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;
- 2) è possibile recedere dalla polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Recesso dalla polizza

A partire dal 60° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dalla polizza in qualunque momento. Per recedere devi scrivere una PEC all'indirizzo quixa.assicurazioni@legalmail.it o inviare una raccomandata A/R alla casella postale QUIXA n° 13320 -20141 Milano.

In assenza di sinistro, QUIXA ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del premio stesso.

In caso di sinistro QUIXA trattiene il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive. Anche QUIXA può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Nei contratti connessi a finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, QUIXA restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale.

Art. 1.5 COSA ACCADE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEI-COLO?

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo e furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione, dalla radiazione del veicolo per definitiva esportazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, QUIXA provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, sarà necessario inviare a QUIXA tramite e-mail all'indirizzo postvendita@quixa.it, la documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Art. 1.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Si precisa che la polizza assicurativa è facoltativa e può essere acquistata in occasione della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, per l'acquisto del veicolo assicurato, erogato da AVVERA S.p.A. In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento per l'acquisto del Veicolo assicurato, la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza, salva diversa indicazione dell'Aderente; in tal caso, QUIXA rimborserà la quota parte di premio non usufruita (calcolata dal momento della cessazione del rischio) per ogni giorno residuo di durata, al netto di imposte seguendo questa formula: premio imponibile * ((data di scadenza - data di cancellazione)/(data di scadenza-data di decorrenza)). In caso di sinistro sarà trattenuta la componente di premio relativa all'annualità in corso.

Art. 1.7 DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Art. 1.8 IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

Art. 1.9 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

CAPITOLO 2 GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 2.1 GARANZIE OFFERTE

QUIXA copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degni eventualmente applicati) a condizione che siano stati installati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

È possibile scegliere di aderire a uno dei seguenti programmi:

- › **BASE**
- › **TOP**
- › **COLLISIONE**
- › **KASKO**
- › **AZZERA FRANCHIGIE**
- › **GAP**
- › **GAP AZZERA FRANCHIGIE**

- ✓ Il programma **BASE** prevede le garanzie **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Urto contro veicoli non assicurati**;
- ✓ Il programma **TOP** prevede le garanzie **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Cristalli, Urto contro animali Selvatici, Garanzie accessorie, Urto contro veicoli non assicurati**;
- ✓ Il programma **COLLISIONE** prevede oltre alle **garanzie del programma TOP**, anche la **garanzia Collisione**;
- ✓ Il programma **KASKO** prevede oltre alle **garanzie previste dal pacchetto TOP**, la **garanzia Kasko**.
- ✓ Il programma **AZZERA FRANCHIGIE** include, oltre alle garanzie previste dal programma **TOP**, la **garanzia Azzeramento franchigie**.
- ✓ Il programma **GAP** include, oltre alle garanzie previste dal programma **TOP**, la **garanzia GAP**.
- ✓ Il programma **GAP AZZERA FRANCHIGIE** include, oltre alle garanzie previste dal programma **TOP**, le garanzie **GAP** e **Azzeramento franchigie**.

Le garanzie accessorie presenti all'interno di tutti i pacchetti, ad esclusione del pacchetto **BASE**, sono le seguenti:

- › **Danni all'autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada**
- › **Spese per lesioni subite dagli animali domestici trasportati**
- › **Perdita della tassa di proprietà non usufruita**
- › **Ripristino dei dispositivi di sicurezza**
- › **Spese di dissequestro**
- › **Spese di immatricolazione**
- › **Spese di parcheggio e custodia**
- › **Spese per il rifacimento delle chiavi**

Per gli assicurati residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Caserta e Napoli è prevista l'installazione obbligatoria dell'antifurto satellitare comprovata dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- › i danni alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria)
- › danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- › i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- › i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- › i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
- › i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- › i danni ad apparecchi fonovisivi non di serie o non stabilmente fissati sul veicolo;
- › i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
- › le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo;
- › i danni derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

Art. 2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, in caso di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" e corrispondente al valore indicato nella fattura di acquisto del veicolo al netto del deprezzamento.

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di incendio (totale o parziale) derivante da:

- › scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- › azione da fulmine.

La garanzia Incendio è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato" al netto del deprezzamento". Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo. L'indennizzo è previsto in forma Valore intero.

Art. 2.3.1 Ci sono delle esclusioni specifiche della garanzia furto e incendio?

La garanzia furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Incendio e Furto" di seguito, diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso un centro NON convenzionato, il massimale applicato (ovvero il valore del veicolo al momento del sinistro) verrà dimezzato.

Pertanto l'importo liquidato, una volta applicate franchigie e scoperti, non potrà superare il valore del massimale dimezzato.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

Per i residenti nella zona 6 nella quale è prevista l'installazione obbligatoria dell'antifurto satellitare, qualora in caso di sinistro lo stesso risultasse non essere correttamente installato o inattivo, lo scoperto sarà pari al 45% che assorbe gli altri scoperti e si applicherà una franchigia di € 5.000.

Incendio e Furto SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI - danno PARZIALE o TOTALE				
	CENTRI NON CONVENZIONATI		CENTRI CONVENZIONATI QUIXA	
	Scoperto	Minimi a carico del cliente	Scoperto	Minimi a carico del cliente
ZONA 1	15%	€ 500	0%	€ 250
ZONA 2	15%	€ 500	0%	€ 250
ZONA 3	15%	€ 1000	0%	€ 250
ZONA 4	15%	€ 1000	0%	€ 250
ZONA 5	15%	€ 1000 (€ 2000 per furto)	0% (10% per furto)	€ 250 (€ 1.000 per furto)
ZONA 6	15% (20% per furto)	€ 1000 (€ 2000 per furto)	0% (15% per furto)	€ 250 (€ 1.000 per furto)

In caso di danno totale e riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri convenzionati.

In caso di danno totale e mancato riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri non convenzionati.

Art. 2.4 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.

La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di € 100.000 per sinistro.

Art. 2.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia ricorso terzi da incendio?

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- › il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- › il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
- › nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

Art. 2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

Art. 2.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia eventi naturali?

Sono esclusi i danni:

- › derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Eventi naturali - Atti vandalici e Sociopolitici", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato QUIXA per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

La garanzia è prestata fino all'importo massimo del 15% del Valore commerciale del veicolo.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

Art. 2.6 COSA COMPRENDE LA GARANZIA ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore assicurato" al netto del deprezzamento.

Art. 2.6.1 Ci sono delle limitazioni specifiche della garanzia atti vandalici e sociopolitici?

Sono esclusi i danni:

- ▶ che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;
- ▶ Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella relativa tabella "Eventi naturali - Atti vandalici e Sociopolitici", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Eventi Naturali – Eventi Sociopolitici e Atti vandalici SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI - danno PARZIALE o TOTALE				
	CENTRI NON CONVENZIONATI		CENTRI CONVENZIONATI QUIXA	
	Scoperto	Minimi a carico del cliente	Scoperto	Minimi a carico del cliente
ZONA 1	15%	€ 500	10%	€ 250
ZONA 2	15%	€ 500	10%	€ 250
ZONA 3	15%	€ 1.000	10%	€ 350
ZONA 4	15%	€ 1.000	10%	€ 350
ZONA 5	15%	€ 1.000	10%	€ 350
ZONA 6	15%	€ 1.000	10%	€ 350

In caso di danno totale e riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri convenzionati.

In caso di danno totale e mancato riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri non convenzionati.

Art. 2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?

La compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti. La garanzia è prestata con un massimale pari a € 1000.

Art. 2.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia cristalli?

Sono esclusi i danni:

- ▶ derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
- ▶ ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% e un minimo di € 200. Qualora l'assicurato si rivolga a un Centro Convenzionato QUIXA, in caso di riparazione scoperti e minimi non verranno applicati, in caso di sostituzione è previsto uno scoperto pari al 5% e un minimo di € 100.

Art. 2.8 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI?

È previsto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del Veicolo a seguito di urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo).

Art. 2.8.1 Ci sono delle limitazioni specifiche per la garanzia urto contro animali selvatici?

Sono esclusi i danni:

- ▶ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ▶ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- ▶ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.
- ▶ Viene applicata una franchigia pari a:
 - € 0 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato QUIXA;
 - € 500 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.

La garanzia opera fino ad un massimo per sinistro di € 6.000 per riparazioni presso un centro convenzionato QUIXA e di € 3.000 per riparazioni presso un centro non convenzionato.

Art. 2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, fino al massimale indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

Art. 2.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia collisione?

La garanzia non opera in caso di:

- ▶ circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- ▶ danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- ▶ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- ▶ verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ▶ causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- ▶ danni a veicoli con targa prova;
- ▶ danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Urto contro animali selvatici - Collisione - Kasko", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo. Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".

In caso di danno parziale se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato il massimale è il 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Il risarcimento è limitato a 1 sinistro per anno assicurativo.

Art. 2.10 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "valore assicurato" al netto del deprezzamento.

Art. 2.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia kasko?

La garanzia non opera in caso di:

- > circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- > danni verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- > danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- > danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- > danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- > danni causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- > danni a veicoli con targa prova.
- > danni da urto contro animali selvatici

La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi indicati nella tabella "Urto contro animali selvatici - Collisione - Kasko", diversi a seconda che l'assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del veicolo.

Scoperti e minimi sono inoltre applicati in funzione della provincia di residenza dell'Aderente a seconda della zona indicata nella tabella "Province".
In caso di danno parziale, se la riparazione avviene presso centri NON convenzionati, il massimale è pari al 50% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Urto contro animali selvatici - Collisione - Kasko SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI - danno PARZIALE o TOTALE

		CENTRI NON CONVENZIONATI		CENTRI CONVENZIONATI QUIXA	
		Scoperto	Minimi a carico del cliente	Scoperto	Minimi a carico del cliente
KASKO COLLISIONE	ZONA 1	15%	€ 750	10%	€ 500
	ZONA 2	15%	€ 750	10%	€ 500
	ZONA 3	25%	€ 1.000	10%	€ 750 (€ 600 per collisione)
	ZONA 4	25%	€ 1.000	10%	€ 750 (€ 600 per collisione)
	ZONA 5	25%	€ 1.000	10%	€ 750 (€ 600 per collisione)
	ZONA 6	25%	€ 1.000	10%	€ 750 (€ 600 per collisione)
ANIMALI SELVATICI		Massimale € 3.000	Franchigia € 500	Massimale € 6.000	Franchigia non prevista

In caso di danno totale e riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri convenzionati.

In caso di danno totale e mancato riacquisto presso lo stesso Concessionario, si applicano scoperti e minimi previsti per i centri non convenzionati.

ZONA	Tabella Province									
1	BG	BS	VA	CO	PV	NO	VR	AL	LO	CN
	LV	VC	AT	MN	BI	CR	PC	SO	VB	AG
	AN	AO	AP	AQ	AR	BL	BO	BZ	CB	CH
	CI	CL	EN	FC	FE	FI	FM	FR	GE	GO
	GR	IM	IS	LI	LT	LU	MC	MO	MS	MT
	NU	OG	OR	OT	PD	PE	PG	PI	PN	PO
	PR	PT	PU	PZ	RA	RE	RG	RI	RN	RO
	SI	SP	SR	SS	SV	TE	TN	TP	TR	TS
	TV	UD	VE	VI	VS	VT				
2	MB	BN	CA	CS	CZ	KR	LE	ME	PA	VV
3	MI									
4	AV	RM	SA							
5	TO									
6	BA	BR	BT	CE	CT	FG	NA	RC	TA	

La presente tabella si applica alle garanzie furto e incendio, eventi naturali, atti vandalici e sociopolitici, collisione, Kasko.

Art. 2.11 COSA COMPRENDONO LE GARANZIE ACCESSORIE?

Spese per animali domestici trasportati

In caso di incidente, sono rimborsate le spese veterinarie, non coperte dall'eventuale garanzia r.c.auto del veicolo responsabile del sinistro, per le lesioni causate ad animali trasportati ai sensi della normativa vigente, fino a un massimale di € 260 annui.

Rifacimento chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'auto, sono rimborsate le spese le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere, fino a un massimale di € 300 annui.

Nuova immatricolazione

Sono rimborsate le spese relative alla nuova immatricolazione del veicolo a seguito di sinistro, fino a un massimale di € 420 annui.

Ripristino dispositivi di sicurezza

Sono rimborsate le spese relative al ripristino degli airbag e cinture di sicurezza a seguito di incidente fino a un massimale di € 500 annui.

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada

Rimborsa le spese di lavaggio e disinfezione sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione fino ad un massimale di € 300 annui.

Rimborso della tassa di proprietà non usufruita

Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa di proprietà non usufruita nel caso di furto o rapina senza ritrovamento, fino ad un massimale di € 260 annui.

Spese di dissequestro

Rimborsa le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità in seguito ad incidente stradale fino ad un massimale di € 260 annui.

Spese di parcheggio e custodia

Rimborsa le spese sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino ad un massimale di € 250 annui.

Per tutte le garanzie accessorie il rimborso è limitato ad un sinistro all'anno.

Art. 2.12 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia copre i danni materiali diretti all'auto assicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa r.c.auto a patto che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il conducente dell'auto assicurata non abbia alcuna responsabilità nel sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
- il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
- nell'incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello assicurato).

Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall'indirizzo di residenza dell'assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l'obbligo per l'assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata. La quantificazione dell'ammontare del danno viene effettuata secondo i criteri descritti al par. 3.7 fermo il limite del massimale pari a € 5000. L'impresa sarà surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del responsabile, nei limiti dell'importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.

Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effettuata a cura delle Imprese designate dall'Ivass e che di conseguenza l'assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia, la parte eccedente dell'importo indennizzato.

Resta inteso che la presenza della garanzia determina l'impegno dell'Impresa di farsi carico delle franchigie previste sollevandoti di tutto l'iter burocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia.

Art. 2.12.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia urto contro veicoli non assicurati?

Sono esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0,8 gr/l.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità e con un massimale pari a 5.000 euro.

Art. 2.13 COSA COMPRENDE LA GARANZIA GAP

A partire dal 25° mese dalla data di decorrenza della polizza, in caso di perdita totale del veicolo e riacquisto di altro veicolo di pari o maggiore valore presso lo stesso concessionario, per le garanzie **furto, incendio, eventi sociopolitici e urto contro animali selvatici** verrà rimborsata la differenza tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in funzione delle tabelle di deprezzamento, **con un limite, per la garanzia urto contro animali selvatici pari a € 6.000.**

Art. 2.14 COSA COMPRENDE LA GARANZIA AZZERAMENTO FRANCHIGIE

In caso di danno parziale e riparazione presso una carrozzeria convenzionata Quixa, oltre all'indennizzo previsto per le garanzie incluse nel pacchetto TOP, verrà indennizzato anche il valore della franchigia/scoperto applicati.

In caso di danno totale e di riacquisto presso lo stesso rivenditore, oltre all'indennizzo previsto per le garanzie incluse nel pacchetto TOP, verrà indennizzato il valore della franchigia/scoperto applicati.

Verrà indennizzato massimo un evento per anno assicurativo escludendo dal conteggio i sinistri cristalli.

CAPITOLO 3 IL SINISTRO

Art. 3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, QUIXA entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere dunque inviata tramite e-mail all'indirizzo email: apertura.sinistri@quixa.it e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro indicata all'art 3.6.

Art. 3.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, L'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

Art. 3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

Art. 3.5 COSA FA QUIXA PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

Art. 3.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di sinistro;

- › fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- › fattura di acquisto del veicolo;
- › copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
- › originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- › certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- › libretto di circolazione se disponibile;
- › tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);
- › procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- › quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- › in caso di presenza di antifurto satellitare: Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del Sinistro.
- › In caso di presenza di antifurto meccanico: Attestazione di acquisto e installazione del dispositivo.
- › In caso di furto parziale, relativamente alla marchiatura a vetri, certificazione di installazione e numero seriale di riferimento.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

- › denuncia di sinistro;
- › in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- › copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

CRISTALLI:

- › denuncia di sinistro;
- › fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.

EVENTI NATURALI:

- › denuncia di sinistro;
- › idonea documentazione a prova dell'evento come, la rilevazione effettuata dall'osservatorio meteorologico più vicino attestante l'evento;
- › qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI:

- › denuncia di sinistro;
- › Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- › qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

COLLISIONE E KASKO:

- › denuncia di sinistro;
- › qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- › in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all'Autorità competente.

GARANZIE ACCESSORIE:

- › denuncia prestata alle autorità competenti entro 24 ore dal verificarsi del sinistro
- › documentazione fiscale comprovante le spese sostenute

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI:

- › Verbale delle autorità qualora intervenute

URTO CONTRO VEICOLO NON ASSICURATO:

- › Verbale delle autorità qualora intervenute o denuncia all'autorità competente

Art. 3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Art 3.7.1 Danno totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l'ammontare del danno (IVA inclusa per persone fisiche e IVA esclusa per persone giuridiche in funzione della fiscalità prevista) applicando al valore del veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nella tabella di seguito riportata.

Con perdita totale si intende un danneggiamento dell'autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del suo valore a seguito del quale l'autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.

Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie

- › Incendio
- › Furto
- › Urto contro veicolo non assicurato (massimale 5.000€)
- › Eventi naturali (massimale pari al 15% del valore commerciale del veicolo)
- › Atti vandalici ed sociopolitici
- › Collisione
- › Urto contro animali selvatici (massimale 6.000€)
- › Kasko.

Nel caso in cui il sinistro provochi la perdita totale del Veicolo viene applicata una percentuale di deprezzamento diversa nel caso in cui l'assicurato riacquisti o meno un altro veicolo presso il rivenditore presso il quale aveva acquistato il Veicolo assicurato, ferma l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti

In caso di riacquisto presso lo stesso concessionario entro 6 mesi dalla data del sinistro

Se il sinistro che ha comportato la perdita totale è avvenuto entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi oppure fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, verrà rimborsato l'intero valore riportato nel modulo di adesione al punto "valore assicurato" fino al massimale previsto per la garanzia colpita dal sinistro, salvo l'applicazione degli scoperti e dei minimi previsti per le riparazioni presso i centri convenzionati QUIXA.

Per riacquisto del Veicolo si intende l'acquisto di un altro Veicolo, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto, presso il medesimo Concessionario (la fattura o la proposta d'acquisto deve essere intestata alla medesima società) e intestato a nome dello stesso proprietario.

Qualora il medesimo concessionario risultasse definitivamente chiuso, sarà possibile rivolgersi ad un altro concessionario appartenente alla rete convenzionata di Avvera.

In caso di mancato riacquisto presso lo stesso concessionario entro 6 mesi dalla data del sinistro

Sono applicate le seguenti tabelle e gli scoperti e minimi previsti per ciascuna garanzia, relativi alla riparazione presso centri non convenzionati.

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
Vetustà del Veicolo	Percentuale di degrado
0-12	20%
13-24	30%
25-36	35%
37-48	45%
49-60	55%
61-72	65%

VEICOLI USATI	
Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0-12	25%
13-24	35%
25-36	40%
37-48	50%
49-60	65%
61-72	75%

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

In caso di perdita totale del veicolo QUIXA determina quindi l'indennizzo con le modalità sopra indicate.

Art 3.7.2 Danni parziali

- In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, QUIXA determina il loro ammontare (IVA inclusa per persone fisiche e IVA esclusa per persone giuridiche in funzione della fiscalità prevista) in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Per i danni verificatisi entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, il degrado d'uso e vetustà non verrà applicato. Per le annualità successive verranno applicate le medesime percentuali di degrado applicate in caso di danno totale, indicate nella tabella riportata nel precedente paragrafo.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore al valore assicurato del veicolo indicato nel modulo di Adesione.
- Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Art 3.7.3 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione è stata stipulata soltanto per una parte del valore di acquisto del veicolo indicato in fattura, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 3.7.4 Procedure di valutazione del danno – nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 3.7.5 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da QUIXA entro sessanta giorni.

QUIXA in caso di Furto totale o rapina ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere. In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

Art. 3.7.6 Riparazioni effettuate presso i centri convenzionati (GARANZIA CRISTALLI)

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati QUIXA, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da QUIXA al centro convenzionato.

Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l'Assicurato deve corrispondere direttamente al centro convenzionato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale previsto.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?

QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "**QUIXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴.

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. **BlackBox** o Scatola Nera (quali, a titolo esemplificativo, i dati di percorrenza);
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base del comportamento dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia") ed il Contraente, e con l'intermediazione, ove previsto, dei propri distributori, i quali promuovono e collocano il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito web www.quixa.it;
- ii. Preventivatori;
- iii. Area riservata o Applicazione dedicata per l'intermediario ING;

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la docu-

mentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP) e degli altri documenti precontrattuali del distributore previsti dall'art. 56 del reg. IVASS 40 del 02/08/2018 e successive modifiche.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente anche via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità di comunicazione, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

Visita il sito
www.quixa.it